



NEWS DA GePI

Ripartono i **Lunedì di GePI**, gli incontri interattivi online per gli operatori che lavorano con la [Piattaforma per la Gestione dei Patti per l'Inclusione Sociale \(GePI\)](#), organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto della Banca Mondiale. Rivolti a tutti gli operatori sociali dei Comuni e degli Ambiti Territoriali, si svolgeranno **ogni lunedì** da settembre a dicembre 2021, dalle 14:30 alle 16:30.

- Per calendario e modalità di iscrizione: [clicca qui](#).

Inoltre, sono aperte le iscrizioni per i nuovi **webinar sui Progetti Utili alla Collettività (PUC)**, rivolti agli operatori dei Comuni coinvolti nell'implementazione e nella gestione delle diverse componenti del [Reddito di Cittadinanza](#) e dei [Patti per l'Inclusione Sociale \(PaIS\)](#).

- Per conoscere il calendario e le modalità di iscrizione: [clicca qui!](#)



TUTTO P.U.C.

Puc e Green Pass

Con la [Nota 8526 del 29 ottobre 2021](#), si forniscono indicazioni ai Comuni in merito all'applicazione delle disposizioni normative relative alla certificazione verde (*Green pass*) per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza che partecipano ai Progetti Utili alla Collettività (PUC). La Nota specifica l'obbligatorietà per i beneficiari di possedere il Green pass e che nel caso in cui non lo possedano al momento dell'accesso alla struttura pubblica ove si svolge il PUC saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione. **Il mancato rispetto di tali disposizioni si configurerà quale mancata partecipazione al PUC**, sarà considerato assenza ingiustificata e trattato come previsto in casi di assenza ingiustificata reiterata ai sensi del DM 22 ottobre 2019. ([per informazioni vedi la PILLOLA INFORMATIVA RDC Settembre 2021](#)). Al riguardo, al beneficiario che non intendesse dotarsi di green pass potrà essere suggerito preventivamente di rinunciare al RDC per evitare la decadenza e poter ripresentare immediatamente domanda non appena disponesse della certificazione o quest'ultima non fosse più ritenuta necessaria in termini di legge.



PROMEMORIA

RENDICONTAZIONE: Ricordiamo che tutti i comuni, anche coloro i quali hanno abilitato un responsabili dei PUC su GePi, hanno l'obbligo di inviare il registro delle attività di tutti i pucchisti entro il 15 del mese successivo a quello conclusivo del trimestre. *Prossima scadenza: 15/01/2022 per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2021*

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ETS PER PUC. La Manifestazione di Interesse per l'individuazione di Enti del Terzo Settore operanti nell'Ambito di Lodi è online ed è sempre aperta! Per saperne di più: [clicca qui!](#)



CURIOSITÀ

CONTROLLI ANAGRAFICI

Nel caso in cui la somma dei periodi fosse sufficiente al raggiungimento dei due requisiti di residenza (residenza nel territorio nazionale per almeno 10 anni, anche non continuativi, e negli ultimi due anni in modo continuativo), il responsabile dei controlli, utilizzando l'apposito pulsante, potrà restituire l'esito del controllo al Comune di ultima residenza, affinché quest'ultimo possa procedere alla finalizzazione in piattaforma degli esiti delle verifiche. Nel caso contrario, invece, potrà a sua volta assegnare la verifica ad altro Comune di precedente residenza, che seguirà le medesime procedure. Qualora, in qualunque momento, non sia possibile individuare il Comune di precedente residenza, ai fini del controllo del requisito dei 10 anni, il Comune che ha in carico il controllo potrà assegnare la verifica al Comune di nascita del beneficiario, se nato in Italia. Rientra in questo ambito anche il caso di richiedenti che risultino sconosciuti all'anagrafe del Comune di ultima residenza indicato nella domanda. Qualora per completare l'accertamento risulti necessario chiedere informazioni al cittadino - ad esempio in presenza di un periodo di residenza all'estero che interrompa il processo a ritroso di identificazione del Comune di precedente residenza, si potrà rimandare al **Comune di ultima residenza per la sua convocazione**. Nel caso in cui tale Comune non coincida con quello di attuale residenza, il Comune di ultima residenza potrà inoltrare al Comune di attuale residenza (ove conosciuto) la valutazione del caso, utilizzando il medesimo pulsante che si utilizza generalmente per l'invio ai Comuni di precedente residenza. Al momento della convocazione, il Comune di attuale residenza dovrà farsi comunicare eventuali Comuni di precedente residenza non già identificati in piattaforma, ai fini della assegnazione ai citati Comuni delle verifiche, che avverranno con le modalità sopra descritte. Resta fermo che le segnalazioni all'INPS per la mancanza del/dei requisiti di residenza spetta al Comune di ultima residenza indicato nella domanda di accesso al Reddito di cittadinanza, anche se tale segnalazione rappresenta l'esito delle verifiche effettuate da altri Comuni.

Per ulteriori informazioni: https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/Content/FAQ/Parte_2-30_04_2020.pdf
<https://www.lavoro.gov.it/redditicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-aggiornamenti-controlli-anagrafici-GePI.pdf>

DOMANDA: Una persona di nazionalità straniera è stata in precedenza dichiarata irreperibile da questo Comune e attualmente risulta beneficiaria del RdC, come procedere per verificare il possesso dei 10 anni di residenza nel territorio italiano?

RISPOSTA: Come indicato dalla nota 1319 del 19.02.2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla situazioni di irreperibilità «una volta riconosciuta o comunque presente l'iscrizione nei registri anagrafici di un Comune italiano al momento della presentazione della domanda, si pone il tema del possesso del requisito della continuità della residenza per due anni nel territorio italiano». In assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, si ritiene che il requisito sostanziale possa essere accertato chiedendo ai richiedenti di **dimostrare la sussistenza della residenza effettiva**. In assenza di tali riscontri il requisito sarà considerato non soddisfatto. In altre parole, nei casi di irreperibilità sopra indicati e a condizione che non sia avvenuto un trasferimento all'estero, si ritiene che il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, possa considerarsi soddisfatto qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica sia dimostrabile l'elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune Italiano, che per i senza dimora occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana. Similmente, al fine della verifica della residenza per almeno 10 anni, il cittadino dovrà fornire le informazioni necessarie a ricostruire i precedenti periodi di residenza in Italia e ad ottenere i relativi riscontri dai Comuni in cui ha risieduto. A tal proposito rimandiamo alla Nota Ufficio Legislativo trasmessa il 14 Aprile 2020 riguardante i requisiti di residenza in Italia per almeno 10 anni: <https://www.lavoro.gov.it/redditicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-UL-14-aprile-2020-RDC-Requisito-Residenza.pdf>

Tutte le **PILLOLE INFORMATIVE Rdc** sono raccolte sul sito dell'Ufficio di Piano.

Cordiali Saluti,

Équipe Zonale Rdc